

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 11 agosto 2025

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di agosto dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROSJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

**N. 1133 OGGETTO :**

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RECANTE "PROCEDIMENTO REGIONALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE IDROELETTRICA CON CONTESTUALE CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)". REVOCA DELLA DGR 9/2011.

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 28 luglio 2025, n. 24 (Misure urgenti per l'individuazione di superfici e aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili), e in particolare l'articolo 14, comma 2, il quale prevede che, in relazione all'adeguamento al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), per quanto concerne il regime amministrativo di autorizzazione unica la Regione applichi il procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 e che, per gli impianti idroelettrici la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, il procedimento istruttorio in regime di autorizzazione unica, coordinato con le vigenti norme in materia di attribuzione delle concessioni di derivazione d'acqua e con quanto previsto dal predetto d.lgs. 190/2024;

considerato che le strutture dirigenziali Gestione demanio idrico, Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria e Sviluppo energetico sostenibile, in collaborazione con gli esperti individuati nell'ambito del progetto "Task Force 1000 esperti - Investimento 2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance della MIC1 - Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" (CUP B51B21006020006)", per gli interventi di cui all'allegato C, sezione I, del d.lgs. 190/2024, hanno predisposto, in conformità ai principi generali e in coerenza con le tempistiche stabilite dalla disciplina statale di riferimento, il documento recante "Procedimento regionale di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica con contestuale concessione di derivazione d'acqua e Valutazione di impatto ambientale (VIA)";

preso atto che il documento sopra richiamato prevede che l'autorizzazione unica, per gli impianti che comportano la necessità di una concessione di derivazione di acqua pubblica, sia rilasciata all'esito di un procedimento unico, articolato in fasi successive, comprensivo sia dell'istruttoria finalizzata alla suddetta concessione, sia, laddove prevista, anche della valutazione di impatto ambientale;

dato atto che all'approvazione del suddetto procedimento farà seguito da parte delle strutture dirigenziali competenti la predisposizione degli allegati funzionali alla presentazione delle istanze e recanti i contenuti minimi progettuali, e che gli stessi saranno messi a disposizione sul sito internet regionale istituzionale;

ritenuto opportuno approvare il procedimento regionale per l'autorizzazione unica di impianti idroelettrici con contestuale concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico e Valutazione di impatto ambientale (VIA), così come da allegato alla presente deliberazione;

preso atto che la predetta l.r. 24/2025 in tema di individuazione delle superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ha provveduto ad abrogare le previgenti disposizioni normative regionali e che, in relazione a questo, la struttura regionale competente ha evidenziato la necessità, per conformarsi pienamente alla vigente normativa, di disporre la revoca della deliberazione della Giunta regionale del 5 gennaio 2011, n. 9 (Individuazione delle aree e dei siti del territorio regionale non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti, ai sensi dei paragrafi 17 e 18 del

decreto interministeriale 10 settembre 2010 (linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili));

richiamata la propria deliberazione n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in vacanza del Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, il Coordinatore del Dipartimento ambiente, in vacanza del Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente e il Dirigente della Struttura gestione demanio idrico, dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente hanno rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevoli,

## **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato documento recante "Procedimento regionale di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica con contestuale concessione di derivazione d'acqua e Valutazione di impatto ambientale (VIA)";
2. di stabilire che gli allegati funzionali alla presentazione delle istanze e recanti i contenuti minimi progettuali, previsti nel documento di cui al punto 1., saranno pubblicati sul sito web istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.regione.vda.it/energia/autorizzazione-impianti-fonti-rinnovabili/default.i.asp>;
3. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 9 in data 5 gennaio 2001, in attuazione di quanto indicato nella l.r. 24/2025, che individua le superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
4. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri a carico della Regione;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale.

## **Procedimento regionale di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica con contestuale concessione di derivazione d'acqua e Valutazione di impatto ambientale (VIA)**

La Regione Valle d'Aosta ha rilevato che i tempi del procedimento di autorizzazione unica (AU) per impianti idroelettrici sono pregiudicati dalla durata del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica e, in particolare, dalla fase di valutazione delle domande concorrenti.

L'articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), ha previsto che la concessione della risorsa pubblica necessaria per l'impianto, compresa la previa fase di selezione, sia ottenuta prima dell'avvio del procedimento di AU.

Poiché il giudizio tecnico sulla matrice acque ha valenza prioritaria nella valutazione sul merito dei progetti e poiché detto giudizio rileva a sua volta anche in sede di VIA, la Regione ritiene opportuno prevedere che l'autorizzazione unica di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, per gli impianti che necessitano della concessione di derivazione di acqua pubblica, sia rilasciata a seguito di procedimento unico, costituito da fasi successive e disciplinato dalle presenti linee guida.

### **1. Presentazione dell'istanza e avvio del procedimento**

1.1. L'istanza è presentata alla struttura Sviluppo energetico sostenibile (nel seguito SES), in conformità al modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione, corredato dei documenti ivi indicati, comprensivi degli elaborati progettuali necessari allo scoping ambientale.

L'istanza è presentata telematicamente e viene immediatamente condivisa con la struttura Gestione demanio idrico (nel seguito GDI), e con la struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria (nel seguito VAA) per le verifiche di cui al comma 1.2.

1.2. Entro 15 giorni dalla ricezione, le strutture GDI e VAA verificano la procedibilità dell'istanza e la completezza della documentazione allegata.

Entro i successivi 5 giorni, la struttura SES, acquisite le risultanze delle verifiche di cui al punto precedente, richiede al proponente le integrazioni documentali eventualmente necessarie

assegnando un termine non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni per provvedervi.

In mancanza di trasmissione ovvero in caso di trasmissione insufficiente, l'istanza è dichiarata improcedibile e ne viene data comunicazione al proponente.

1.3. Il procedimento è avviato dalla struttura SES entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 1.2 o dalla ricezione delle integrazioni richieste e ne viene data comunicazione ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La struttura SES trasmette alla struttura GDI gli atti per la gestione della fase di concorrenza.

1.4. Entro cinque giorni dall'avvio del procedimento, la struttura GDI pubblica il relativo avviso sul sito internet istituzionale della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e sull'albo pretorio. La pubblicazione ha durata di trenta giorni.

## **2. Fase di concorrenza**

2.1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione possono essere presentate domande concorrenti.

2.2. La struttura GDI, ricevute le domande concorrenti e, ove necessario, sentite le strutture VAA e SES, ne verifica la procedibilità e completezza entro quindici giorni dalla presentazione, ed eventualmente richiede le integrazioni necessarie nei termini previsti dall'articolo 1.2; ne dà comunicazione a tutti i proponenti e provvede alla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione, sul BUR e sull'albo pretorio.

2.3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di procedibilità delle domande, la struttura GDI:

- a) convoca il tavolo tecnico per la formazione della graduatoria;
- b) indice la conferenza di servizi istruttoria per lo scoping ambientale, sentita la struttura VAA, e per la verifica preliminare di compatibilità urbanistica di tutte le domande concorrenti, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione agli Enti interessati per l'espressione dei pareri;
- c) pubblica l'avviso di istruttoria sul sito internet istituzionale della Regione e sull'albo pretorio dei Comuni interessati, fissando la data della visita istruttoria;
- d) ove necessario, avvia la valutazione preliminare del procedimento dighe trasmettendo alla struttura Opere idrauliche (nel seguito OI) la documentazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, il pubblico può presentare osservazioni.

La visita istruttoria è effettuata ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e

sugli impianti elettrici), in quanto allo stato vigente e nelle more dell'emanazione di specifica legge regionale in materia.

La struttura GDI invita al tavolo tecnico i soggetti di cui ritiene necessario il parere.

Gli Enti invitati al tavolo tecnico o coinvolti nella conferenza di servizi istruttoria possono chiedere integrazioni documentali, per il tramite della struttura GDI, entro e non oltre quindici giorni dalla indizione della conferenza o dalla convocazione del tavolo tecnico.

Il proponente trasmette le integrazioni entro il termine perentorio massimo di trenta giorni dalla richiesta.

La richiesta di integrazioni documentali sospende il termine del procedimento.

La struttura GDI trasmette la documentazione integrativa ricevuta agli Enti interessati.

La conferenza di servizi istruttoria si conclude entro quarantacinque giorni dalla indizione, fatta salva l'eventuale sospensione per le integrazioni documentali, con un parere conclusivo contenente le prescrizioni e indicazioni eventualmente necessarie per la fase successiva su ciascuna delle domande concorrenti.

I lavori del tavolo tecnico che includono, se necessario, l'audizione dei proponenti, terminano entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi con la formulazione di una graduatoria motivata delle domande concorrenti.

2.4. La scelta tra più domande concorrenti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- b) incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative, quantitative e sulla conservazione degli habitat del corso d'acqua;
- c) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
- d) compatibilità del prelievo con l'equilibrio del bilancio idrico e idrogeologico;
- e) rilevanza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale nel caso di uso energetico;
- f) riutilizzo di opere e traverse esistenti;
- g) mitigazione degli impatti, anche mediante rinaturazione delle sponde, e miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo;
- h) ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;
- i) maggiori garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione e utilizzazione della derivazione.

2.5 La struttura GDI, valutate le risultanze del tavolo tecnico e della conferenza di servizi istruttoria, redige la graduatoria delle domande concorrenti e la trasmette alla struttura SES insieme

al parere preliminare.

2.6 La struttura SES, entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 2.5, comunica la graduatoria ai proponenti e contestualmente:

- a) qualora il progetto risultato vincente non riguardi la costruzione di un impianto idroelettrico comunica all'istante di cui al punto 1.1 la conclusione del procedimento con esito negativo;
- b) qualora il progetto risultato vincente riguardi la costruzione di un impianto idroelettrico richiede al primo in graduatoria la trasmissione della documentazione per la fase successiva del procedimento conforme alle prescrizioni e indicazioni rese nel parere preliminare che allega.

### **3. Fase integrativa dell'istanza e decisoria**

3.1. Entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione della graduatoria il soggetto di cui al punto 2.6, lettera b) trasmette alla struttura SES la suddetta documentazione che include anche la documentazione per la VIA, ove applicabile, secondo l'elenco che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione.

La documentazione è trasmessa telematicamente, fermo restando l'obbligo di inserire la medesima istanza di autorizzazione unica sulla piattaforma unica digitale nazionale istituita ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), quando la stessa sarà attiva.

3.2. Il proponente provvede altresì alla comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo espropriativo e ne dà prova alla struttura SES entro lo stesso termine.

Ove sia necessario avviare il procedimento di deroga al Piano territoriale paesistico (PTP) o ad altro vincolo di inedificabilità, il proponente trasmette la relativa richiesta al Comune interessato entro dieci giorni dalla trasmissione alla struttura SES della documentazione di cui al punto 3.1 e al presente punto 3.2.

Il Comune vi provvede secondo le vigenti disposizioni e la delibera è immediatamente trasmessa dal proponente alla struttura SES.

3.3. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione di cui ai punti 3.1 e 3.2, e con le modalità ivi previste, nel termine perentorio di novanta giorni comporta l'improcedibilità della domanda e la sua archiviazione.

Contestualmente all'archiviazione dell'istanza di cui al punto 3.3, la struttura SES comunica al

soggetto successivo in graduatoria il termine per provvedere all'integrazione documentale e l'istruttoria procede in conformità a quanto previsto ai punti 3.1 e 3.2.

3.4. Entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui al punto 3.1 la struttura SES indice la conferenza di servizi decisoria sincrona, sentita la struttura VAA, pubblicando sul sito internet istituzionale della Regione, sul BUR e sull'albo pretorio l'avviso relativo alla fase di evidenza pubblica per la VIA, nonché il progetto completo, per la durata di trenta giorni e trasmettendo a tutti gli Enti interessati la documentazione ricevuta. Il pubblico partecipa alla consultazione pubblica formulando eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR.

3.5. La conferenza di servizi si svolge in conformità a quanto previsto dagli articoli 24 e seguenti della l.r. 19/2007.

Alla prima riunione della conferenza di servizi, che si svolge entro e non oltre dieci giorni dalla fine del periodo di pubblicazione dell'avviso, fatti salvi i tempi per eventuali integrazioni documentali, da richiedere nel termine perentorio di 15 giorni dall'indizione della medesima, partecipa anche il proponente.

Se le integrazioni contengono modifiche sostanziali, la struttura SES, sentita la struttura VAA, provvede alla pubblicazione della documentazione integrativa per ulteriori 15 giorni sul sito internet istituzionale della Regione.

Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni dalla data della prima riunione, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile per un massimo di ulteriori trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di documentazione integrativa funzionale alla decisione.

3.6. All'esito dell'ultima riunione della conferenza di servizi, la struttura SES, sentita la struttura VAA, redige il verbale di determinazione conclusiva e lo trasmette agli Enti coinvolti nonché al proponente. Il verbale contiene anche le risultanze della valutazione di impatto ambientale (VIA), ove applicabile, il parere delle strutture competenti in merito alle deroghe eventualmente necessarie e il parere finale dell'ufficio dighe se previsto, l'approvazione della valutazione dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e la determinazione delle garanzie finanziarie, che il proponente deve prestare in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 190/2024.

La Giunta regionale approva con propria deliberazione l'eventuale deroga al PTP ovvero ad altri vincoli esistenti entro novanta giorni dal verbale finale della conferenza di servizi.

3.7. Le strutture SES, GDI e VAA emettono il provvedimento dirigenziale congiunto, conforme

alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, che costituisce autorizzazione unica e titolo per realizzare ed esercire l'impianto, e comprende, recandone indicazione esplicita, la concessione di derivazione, la valutazione di compatibilità ambientale, nonché tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi oggetto dell'autorizzazione unica; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Reca altresì:

- a) l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei relativi costi;
- b) le garanzie finanziarie che il soggetto proponente deve prestare;
- c) le eventuali compensazioni ambientali a favore dei Comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento;
- d) i termini per l'avvio dell'intervento e la messa in esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 9, commi 9 e 10 del d.lgs. 190/2024.

Il provvedimento è pubblicato sul BUR nonché sul sito internet istituzionale della Regione.

3.8. La prestazione della garanzia finanziaria costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione unica.

#### **4. Adempimenti finali**

4.1. La struttura GDI predispone il disciplinare di concessione, che viene sottoscritto dal proponente e detto atto viene registrato a cura della struttura GDI con oneri a carico del proponente.

4.2. La struttura SES trasmette al Comune interessato gli atti autorizzativi e gli elaborati con le modifiche allo strumento urbanistico per gli adempimenti di competenza.

#### **5. Decadenza**

L'autorizzazione unica, la concessione di derivazione e la VIA decadono in caso di mancato rispetto dei termini in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del d.lgs.190/2024.

#### **6. Istanza proposta da soggetto già titolare di concessione di derivazione e/o in possesso di VIA**

Qualora l'istanza sia proposta da soggetto già titolare di concessione di derivazione e/o la VIA sia già stata conseguita, alla stessa vanno allegati, la concessione di derivazione e la determinazione

di approvazione della VIA, e i documenti indicati nel modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto dai punti 3.3 e seguenti, fatta salva la verifica preliminare di completezza.

## **7. Istanza separata per la concessione di derivazione**

L'istanza per la concessione di derivazione di acqua pubblica funzionale alla realizzazione di un impianto idroelettrico, ove proposta separatamente alla struttura GDI, è disciplinata in conformità ai punti 1 e 2, in quanto compatibili.

## **8. Modifiche e rinvio**

8.1. Il richiedente presenta l'istanza di modifica secondo le disposizioni del punto 1. Il controllo di procedibilità dell'istanza comprende la verifica, sentite le strutture VAA e GDI, della necessità di avviare la valutazione di nuova compatibilità ambientale e/o di modifica della concessione di derivazione. L'esito del controllo viene comunicato al proponente nel termine di cui al punto 1.1, al fine di consentire il completamento della documentazione e l'avvio del procedimento.

8.2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti linee guida, si applica il d.lgs. 190/2024.